CAMERA DEI DEPUTATI N. 4327

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MATACENA

Costituzione dell'Arma dei carabinieri in Forza armata autonoma

Presentata l'11 novembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende statuire la cessazione dell'appartenenza dell'Arma dei carabinieri all'Esercito e la sua costituzione in Forza armata autonoma, definendo i carabinieri all'articolo 1 come Forza armata e Forza di polizia.

L'articolo 2 fissa la chiara dipendenza dal Ministero della difesa e, per quanto attiene alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dal Ministro dell'interno; nonché la dipendenza funzionale esclusiva dalla competente autorità giudiziaria dei carabinieri nell'esercizio delle funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

All'articolo 3 vengono precisati i compiti istituzionali. Tra di essi, la partecipazione, con le unità all'uopo costituite per i servizi di polizia militare ed internazionale, all'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, le funzioni in via primaria di polizia giudiziaria militare, la vigilanza sull'osservanza delle leggi, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il soccorso in caso di calamità ed infortuni.

All'articolo 4 vengono disciplinati i compiti speciali alle dipendenze di vari dicasteri e di autorità istituzionali di vertice.

L'articolo 5 fissa l'ordinamento della Forza armata ed attribuisce al legislatore il potere di istituire o sopprimere gli organismi indicati. Le relative proposte, allorché si tratti di unità territoriali a livello provinciale o locale, debbono essere preventivamente concertate tra il Ministro della difesa e quello dell'interno. Per i presìdi di carattere temporaneo la determinazione viene riservata al Capo di stato maggiore della Forza armata.

L'articolo 6 definisce la struttura ordinaria dello stato maggiore della Forza armata.

L'articolo 7 fissa le attribuzioni del Capo di stato maggiore della Forza armata.

L'articolo 8 definisce le attribuzioni del Sottocapo di stato maggiore.

L'articolo 9 definisce le attribuzioni dei generali di Corpo d'armata, fissandone il numero massimo, commisurato alle reali necessità, da individuarsi nell'ottica delle esigenze territoriali ed interforze, a livello paritetico con la Polizia di Stato e tenendo conto anche della filosofia delle altre Forze armate. In atto il rapporto dirigenti/forza organica globale è nettamente sfavorevole per i carabinieri rispetto agli altri Corpi di polizia ed alle altre Forze armate:

Carabinieri 1:558;

Guardia di Finanza 1:363;

Esercito 1:151;

Polizia di Stato 1:115;

Aeronautica militare 1:96;

Marina militare 1:69.

Va modificato, conseguentemente, anche il numero massimo dei generali di divisione.

L'articolo 10 introduce il consiglio dei generali di corpo d'armata, organo consultivo del Capo di stato maggiore in ordine a ben precisate materie, sulle quali esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, o proposte. L'iniziativa è determinata dall'esigenza d'individuare soluzioni che esaltino la funzionalità di un'organizzazione così complessa, attraverso l'apporto dell'esperienza e della professionalità dei suoi più qualificati rappresentanti a livello collegiale.

L'articolo 11 definisce le attribuzioni del capo di Gabinetto dello stato maggiore, che ricalca la figura dell'attuale Capo di stato maggiore dell'Arma dei carabinieri, con esclusione del settore tecnico-amministrativo-logistico.

L'articolo 12 definisce le attribuzioni del segretario generale, nuova figura introdotta per sovraintendere al settore tecnico-amministrativo-logistico.

L'articolo 13 detta norme riguardanti le categorie del personale delle Forze armate, che corrisponde a quello della Polizia di Stato nei termini seguenti:

ufficiali che corrispondono ai dirigenti ed ai direttivi;

ispettori, nuova categoria che raggruppa tutti i vecchi sottufficiali, in aderenza alle pronunce del giudice amministrativo e del giudice costituzionale;

sovrintendenti e carabinieri.

Viene, inoltre, prevista una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo che regolamenti i ruoli, nonché la possibilità d'impiego di personale civile della Difesa e di consulenti tecnico-giuridici-scientifici.

L'articolo 14 detta alcune norme sull'avanzamento degli ufficiali, in attesa di una legge organica in materia e delega il Governo ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo recante il nuovo regolamento organico e di servizio dei carabinieri. Definisce anche le qualifiche attribuite al personale dei vari gradi e categorie.

L'articolo 15 fissa i criteri informatori del regolamento organico e di servizio.

All'articolo 16 vengono definite le norme inerenti il bilancio della Forza armata la cui formazione è ovviamente correlata alla particolare collocazione gerarchico-funzionale ed alle sue attribuzioni che vanno ad investire competenze di differenti dicasteri.

L'articolo 17 rinvia all'adozione di un decreto legislativo per la definizione dei compiti militari della Forza armata, fissandone i criteri informatori.

L'articolo 18 delinea i compiti di polizia ed i rapporti con le autorità di pubblica sicurezza, queste ultime inquadrate nella più generale normativa oggi vigente in materia.

L'articolo 19 fissa norme di inquadramento per i generali di corpo d'armata.

All'articolo 20 viene richiamata la vigenza del regolamento organico del 1934, per tutto quanto non previsto dalla legge e ove non in contrasto con essa, fino a quando non sarà emanato il regolamento organico e di servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. L'Arma dei carabinieri cessa di appartenere all'Esercito e costituisce Forza armata autonoma, continuando a svolgere le funzioni di polizia civile di sicurezza a competenza generale:

a) con ripartizione territoriale limitata alla provincia, esclusi i capoluoghi ove permangono soltanto le strutture di comando e di coordinamento, nonché quelle a competenza speciale esclusiva;

b) per specialità esclusiva nel settore della sofisticazione alimentare e della salute pubblica, della tutela del patrimonio artistico, del falso nummario, della tutela ecologica e di ogni altro settore sia ad essa assegnato con legge dello Stato, del concorso alla tutela e sicurezza della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del servizio esclusivo a tutela e sicurezza interna della Corte costituzionale e dei massimi organi giurisdizionali, nonché dei servizi di onore in tutto il territorio della Repubblica.

2. Le funzioni della Forza armata dei carabinieri sono regolate dall'ordinamento speciale fissato dalla presente legge.

ART. 2.

(Dipendenze).

1. La Forza armata dei carabinieri dipende dal Ministro della difesa, nonché, fermo restando l'ordinamento di cui alla presente legge, dal Ministro dell'interno per quanto attiene alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria il personale con qualifica di ufficiale o agente dipende direttamente dalla competente autorità giudiziaria, cui risponde in via esclusiva degli atti compiuti.

ART. 3.

(Compiti istituzionali).

1. La Forza armata dei carabinieri esercita le proprie funzioni al servizio dello Stato ed a salvaguardia delle libere istituzioni e dei diritti della persona umana. Inoltre:

a) partecipa, con le unità all'uopo costituite per i servizi di polizia militare ed internazionale, all'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate;

b) espleta in esclusiva funzioni di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, nonché in via prioritaria quelle di polizia giudiziaria militare;

c) vigila sull'esercizio delle libertà costituzionali e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti delle pubbliche autorità;

d) tutela l'ordine e la sicurezza pubblica e provvede alla prevenzione ed alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni;

e) partecipa alle missioni internazionali per la tutela degli interessi nazionali all'estero e nel quadro della cooperazione internazionale;

f) concorre alla sicurezza degli interessi italiani all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, organismi o istituti comunque a carattere internazionale;

g) partecipa con le altre Forze militari e di polizia, con criteri paritetici, a unità operative o investigative costituite a livello internazionale, comunitario o comunque coinvolgenti più identità nazionali.

ART. 4.

(Compiti speciali).

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 2 e nell'ambito delle competenze istituzionali fissate all'articolo 3, possono essere istituiti reparti dei carabinieri alle dipendenze funzionali dei Ministri competenti e di altre autorità istituzionali di vertice, per l'espletamento di attività specializzate ed esclusive d'interesse dei rispettivi dicasteri od organismi.

2. L'istituzione dei reparti di cui al comma 1 è disposta con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati o previa intesa con le autorità di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa provvede, di concerto con i Ministri interessati o previa intesa con le autorità di cui al comma 1, ad adeguare alla normativa di cui al presente articolo i reparti della Forza armata dei carabinieri attualmente posti alle dipendenze funzionali di altri Ministri o di altre autorità istituzionali.

ART. 5.

(Ordinamento).

1. La Forza armata dei carabinieri è ordinata in:

a) stato maggiore;

b) ispettorati;

c) unità territoriali a livello regionale, provinciale e locale, anche a carattere temporaneo;

d) unità mobili e speciali;

e) istituti d'istruzione;

f) unità di supporto tecnico-operativo e logistico-amministrativo.

2. I ruoli ed i volumi di forza organici, l'istituzione degli organismi di cui al comma 1, salvo il disposto di cui all'arti-

colo 4, sono disciplinati con legge dello Stato con esclusione dei presìdi di carattere temporaneo per i quali provvede con propria determinazione il Capo di stato maggiore dei carabinieri, sentito il consiglio di cui all'articolo 10.

3. Le iniziative del Ministro della difesa, qualora siano concernenti l'istituzione di unità territoriali di livello provinciale o locale, devono essere adottate di concerto con il Ministro dell'interno.

ART. 6.

(Stato maggiore).

1. Lo stato maggiore dirige, coordina e controlla l'organizzazione ed il funzionamento interno della Forza armata dei carabinieri.

2. Lo stato maggiore è ordinato in:

a) ufficio del Capo di stato maggiore;

b) ufficio del Sottocapo di stato maggiore;

c) capo di Gabinetto, reparti ed uffici centrali, nonché centro nazionale di selezione e reclutamento;

d) segretariato generale e organi direttivi dei servizi tecnici, logistici ed amministrativi;

e) reparto autonomo.

ART. 7.

(Nomina e attribuzioni del Capo di stato maggiore).

1. Il Capo di stato maggiore dei carabinieri è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, e per quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, d'intesa col Ministro dell'interno, tra i generali di corpo d'armata dei carabinieri che debbano effettuare almeno un anno di servizio attivo prima del raggiungimento dei limiti di età previsti per il conseguimento del

grado. La nomina è fissata a termine; il decreto di nomina può disporre la permanenza in carica anche oltre il limite di età previsto per il conseguimento del grado per non più di un anno solare; il decreto di nomina può essere reiterato o prorogato alla scadenza.

2. Il Capo di stato maggiore:

a) ha la direzione e la responsabilità dell'organizzazione e dell'attività della Forza armata;

b) fermo restando il disposto dell'articolo 16 della presente legge, informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 24 ottobre 1977, n. 801, e 23 agosto 1988, n. 400, i singoli Ministri per quanto attiene alle rispettive competenze; informa altresì il Capo di stato maggiore della difesa in merito alle funzioni di cui all'articolo 3, lettere *a)* e *b)*, con esclusione della parte attinente alla polizia giudiziaria militare;

c) assume le determinazioni di sua competenza concernenti l'ordinamento, il reclutamento, lo stato e la carriera, nonché l'impiego del personale subordinato.

3. Il Capo di stato maggiore può delegare al Sottocapo di stato maggiore, al capo di Gabinetto, al segretario generale, ai capi reparto ed ai comandanti regionali o comandi equiparati l'emanazione di particolari atti istruttori e provvedimenti di propria competenza.

ART. 8.

(Nomina e attribuzioni del Sottocapo di stato maggiore).

1. Il Sottocapo di stato maggiore dei carabinieri è scelto tra i generali di corpo d'armata dei carabinieri, che debbano effettuare almeno un anno di servizio attivo prima del raggiungimento dei limiti di età previsti per il conseguimento del grado. Il Sottocapo di stato maggiore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della

difesa, a tempo determinato, ed assume la quarta stelletta funzionale bordata di rosso; il decreto di nomina può prevedere la proroga della carica anche oltre il limite massimo previsto per il grado, ma non oltre un anno solare.

2. Il Sottocapo di stato maggiore:

a) presiede il consiglio di cui all'articolo 10;

b) sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Capo di stato maggiore, dal quale può essere delegato temporaneamente o permanentemente alla trattazione di determinati settori di attività istituzionale;

c) presiede allo svolgimento corretto, in ottemperanza alle direttive emanate dal Capo di stato maggiore, di quanto attiene al settore tecnico, logistico e amministrativo della Forza armata.

ART. 9.

(Attribuzioni dei generali di corpo d'armata).

1. I generali di corpo d'armata dei carabinieri dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore.

2. I generali di corpo d'armata:

a) esercitano funzioni ispettive, di alta direzione, controllo e coordinamento di grandi unità e organismi in cui è ordinata la Forza armata;

b) sono destinati a particolari incarichi, anche presso organismi interforze nazionali o internazionali;

c) non possono organicamente superare il numero massimo di 15 unità; è aumentato conseguentemente di 20 unità l'organico attualmente previsto per i generali di divisione. Le unità organiche necessarie sono reperite mediante recuperi dagli organici delle altre tre Forze armate in conseguenza delle diminuzioni di forza complessiva da apportare con il nuovo modello di difesa.

ART. 10.

(Consiglio dei generali di corpo d'armata).

1. È istituito il consiglio dei generali di corpo d'armata dei carabinieri, quale organo consultivo del Capo di stato maggiore per la fissazione dei princìpi, dei criteri direttivi o delle iniziative propositive concernenti:

a) l'organizzazione ed il funzionamento della Forza armata;

b) l'ordinamento, il reclutamento, l'addestramento, lo stato e la carriera, nonché l'impiego degli ufficiali generali e superiori;

c) la pianificazione per l'acquisizione e l'impiego delle risorse.

2. Il consiglio è composto dal Sottocapo di stato maggiore, che lo presiede, e dai generali di corpo d'armata dei carabinieri in servizio nell'ambito della Forza armata, nonché dal capo di Gabinetto e dal segretario generale. Il Sottocapo di stato maggiore, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio, può chiamare a partecipare alle riunioni altri ufficiali, la cui presenza sia ritenuta necessaria per l'esame degli argomenti da trattare, senza diritto a voto. L'ufficiale superiore che esercita istituzionalmente le funzioni di capo della segreteria del consiglio svolge le funzioni di segretario senza diritto di voto.

3. Il consiglio è convocato su richiesta del Capo di stato maggiore, su iniziativa del suo presidente o su proposta di almeno un terzo dei membri ordinari, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. I pareri espressi dal consiglio dei generali di corpo d'armata sono obbligatori, ma non vincolanti; sono espressi con motivazione, a maggioranza assoluta dei membri ordinari. La decisione del Capo di stato maggiore presa in difformità rispetto al parere espresso dal consiglio deve essere motivata; il parere espresso dal consiglio deve essere sempre allegato ad ogni provvedimento.

5. Al consiglio può essere altresì sottoposta, su richiesta del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, nelle materie di rispettiva competenza o su iniziativa del Capo di stato maggiore, ogni altra questione di speciale rilevanza, ancorché non rientrante tra quelle elencate al comma 1.

ART. 11.

(Nomina e attribuzioni del capo di Gabinetto dello stato maggiore).

1. Il capo di Gabinetto dello stato maggiore è scelto tra i generali di corpo d'armata della Forza armata dei carabinieri in servizio permanente ed è nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore, sentito il consiglio dei generali di corpo d'armata di cui all'articolo 10. Il capo di Gabinetto dipende direttamente dal Capo di stato maggiore.

2. Il capo di Gabinetto:

a) coadiuva il Capo di stato maggiore nell'esercizio delle sue attribuzioni, adottando le conseguenti determinazioni ed i provvedimenti inerenti il reclutamento, l'addestramento, l'organizzazione ed il funzionamento operativo della Forza armata;

b) ha la direzione e la responsabilità dell'organizzazione e delle attività del Gabinetto, dei reparti e degli uffici centrali della Forza armata.

ART. 12.

(Nomina e attribuzioni del segretario generale).

1. Il segretario generale è scelto tra i generali di corpo d'armata della Forza armata in servizio permanente; è nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore, sentito il consiglio dei generali di corpo d'armata di cui all'articolo 10; dipende dal Sottocapo di stato maggiore.

2. Il segretario generale:

a) coadiuva il Sottocapo di stato maggiore ai fini dell'esercizio delle sue attribuzioni, adottando le conseguenti determinazioni ed i provvedimenti organizzativi gestionali nel settore tecnico-amministrativo-logistico della Forza armata;

b) ha la direzione e la responsabilità dell'organizzazione e delle attività del segretariato generale, dei reparti e degli uffici centrali in esso inquadrati.

ART. 13.

(Personale della Forza armata dei carabinieri).

1. Il personale della Forza armata dei carabinieri è ripartito nelle seguenti categorie:

a) ufficiali;

b) ispettori;

c) sovrintendenti e carabinieri.

2. Per l'assolvimento degli incarichi di natura tecnica, amministrativa e logistica, sono costituiti appositi ruoli per le categorie di cui al comma 1.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo su proposta del Ministro della difesa, sentito l'organismo di rappresentanza centrale dei carabinieri, è delegato ad adottare un decreto legislativo che determini i criteri per la costituzione dei ruoli di cui al comma 1; per quanto riguarda la categoria degli ufficiali può essere previsto che, all'atto del primo inquadramento, una aliquota di posti organici, che non superi il 40 per cento del totale, possa essere riservata agli ufficiali provenienti dalle altre Forze armate, già impiegati senza demerito per almeno due anni consecutivi nella disciolta Arma dei carabinieri ed in possesso del diploma di laurea specifico richiesto per il ruolo.

4. Per particolari esigenze, amministrative o tecniche, è previsto l'impiego di personale civile appartenente ai ruoli del Ministero della difesa o ad appositi ruoli costituiti per la Forza armata, regolati con

apposito decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare, in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge, entro otto mesi dalla data della sua entrata in vigore;

5. Il Capo di stato maggiore può, per specifiche esigenze, con decreto motivato, su proposta del capo di Gabinetto o del segretario generale, in relazione alle competenze, conferire incarichi di consulenza tecnica, giuridica o scientifica ad esperti estranei alla pubblica amministrazione; tali incarichi non possono superare la durata dell'anno finanziario ma possono essere rinnovati per non più di tre anni consecutivi. Il consulente non può assumere contemporaneamente più incarichi. Qualora la scelta non cada su un pubblico dipendente, il conferimento dell'incarico è subordinato al rilascio dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenza. Il compenso è stabilito in relazione alla qualità ed alla durata dell'incarico, sentiti gli ordini professionali relativi o preso a base il trattamento economico dei dirigenti, se si tratti di pubblico dipendente.

ART. 14.

(Reclutamento, formazione, addestramento, stato giuridico e avanzamento del personale della Forza armata).

1. Il reclutamento, la formazione, l'addestramento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale della Forza armata dei carabinieri sono disciplinati dalle disposizioni di legge vigenti. Per quanto riguarda gli ufficiali si applicano, fino alla data di entrata in vigore di una specifica disciplina legislativa in materia, le norme concernenti l'Esercito. Le commissioni di avanzamento sono interne alla Forza armata dei carabinieri e ne fa parte come membro ordinario, con diritto di voto, un delegato della sezione carabinieri del consiglio centrale di rappresentanza, eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri, appartenente alla categoria interessata; il delegato decade soltanto per dimissioni volontarie o per decadenza dal mandato di delegato del consiglio di rap-

presentanza. Gli atti delle commissioni di avanzamento sono pubblici ed i giudizi di avanzamento sono motivati.

2. Alle operazioni di selezione e reclutamento del personale provvede il centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

3. Nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e di quelle richiamate al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, sentito l'organismo centrale di rappresentanza dei carabinieri, un decreto legislativo recante il regolamento organico e di servizio della Forza armata dei carabinieri.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve disciplinare i seguenti profili:

a) reclutamento ed arruolamento del personale;

b) ordinamento della istituzione per quanto attiene al settore addestrativo, territoriale, mobile e speciale;

c) addestramento per le componenti degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e dei carabinieri;

d) ordinamento e funzionamento degli uffici;

e) attribuzione delle funzioni e delle cariche;

f) attività di comando, di coordinamento e di controllo;

g) servizio istituzionale;

h) servizio di supporto;

i) ordinamento delle caserme;

l) servizio interno di caserma;

m) trasferimenti del personale: ufficiali, ispettori, sovrintendenti e carabinieri;

n) ricompense;

o) disciplina;

p) stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e dei carabinieri;

q) modalità per l'aggiornamento e la revisione del regolamento;

r) disposizioni transitorie e varie;

5. Gli ufficiali dei carabinieri rivestono le qualifiche di ufficiali di pubblica sicurezza e, con esclusione degli ufficiali generali e degli ufficiali investiti di un comando regionale o provinciale, di ufficiali di polizia giudiziaria.

6. Gli ispettori ed i sovrintendenti dei carabinieri rivestono le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria. Gli ispettori, limitatamente al periodo in cui reggono il comando di stazione o sostituiscono temporaneamente l'ufficiale comandante intermedio, rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.

7. I carabinieri rivestono le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

ART. 15.

(Criteri informatori del decreto legislativo recante il regolamento organico e di servizio).

1. Il decreto legislativo recante il regolamento organico e di servizio di cui all'articolo 14 deve informarsi ai seguenti criteri:

a) previsione che l'arruolamento del personale abbia luogo per concorso per titoli ed esami, previa un'attenta selezione attitudinale e il conseguimento di un attestato di idoneità morale, rilasciato dal comandante provinciale dei carabinieri, nonché il superamento di appositi corsi da svolgersi presso le rispettive accademie per gli ufficiali e gli ispettori e presso le scuole allievi sovrintendenti e carabinieri per questi ultimi. Gli ufficiali devono essere in possesso del diploma di laurea in scienze giuridiche o conseguirlo, entro un termine prefissato, presso l'accademia; gli ispettori

devono essere in possesso del diploma di scuola media-superiore ed essere iscritti ad un corso di laurea breve in scienze giuridiche; i sovrintendenti devono essere in possesso o conseguire, entro un termine prefissato, il diploma di scuola media-superiore; i carabinieri devono essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;

b) previsione che la mobilità del personale nei settori addestrativo, operativo-territoriale, mobile e speciale abbia luogo previa frequenza di appositi corsi di riqualificazione della durata minima di quattro mesi e che lo stesso personale sia in possesso delle relative specializzazioni, ove previste;

c) previsione della effettuazione di corsi periodici di ripristino della standardizzazione ogni 8 o 10 anni o in coincidenza con l'entrata in vigore di norme che modifichino sostanzialmente l'ordinamento relativo all'attività di impiego per il personale che viene mantenuto in un determinato settore;

d) previsione che l'attribuzione delle funzioni e delle cariche abbia luogo con imputazione di responsabilità chiare e certe, che non possano essere avocate da superiori in linea gerarchica se non con provvedimenti motivati, avverso i quali possono essere esperiti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla legge, ed in presenza di specifici abusi o di violazione di norme disciplinari rilevanti;

e) previsione che l'attribuzione degli incarichi di comando e di servizio ed i trasferimenti di incarico e di sede avvengano nella massima trasparenza, con provvedimenti motivati e sempre previa pubblicazione delle vacanze e regolare concorso;

f) previsione che lo sviluppo delle carriere, il trattamento economico connesso, l'attribuzione delle funzioni, la denominazione ed i distintivi di grado siano armonizzati con quelli delle altre Forze di polizia, che a funzioni uguali corrispon-

dano uguali sviluppi di carriera, trattamento economico, denominazione e distintivo di grado.

ART. 16.

(Bilancio).

1. Gli oneri per l'espletamento dei compiti istituzionali della Forza armata dei carabinieri sono posti a carico di appositi stanziamenti nei bilanci del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno. Le spese per le attività specializzate di cui all'articolo 4 sono poste a carico dei bilanci dei Ministeri o delle autorità istituzionali da cui le unità ad essi addette funzionalmente dipendono.

2. Le previsioni di spesa per i capitoli attribuiti alla Forza armata dei carabinieri nel bilancio del Ministero della difesa sono trasmesse dal Capo di stato maggiore della Forza armata al Capo di stato maggiore della difesa, ai fini delle proposte di sua competenza che, nell'ambito delle direttive all'uopo impartite dal Ministro della difesa, devono tener conto dei peculiari compiti della Forza armata previsti dalla presente legge.

3. Le previsioni di spesa per i capitoli attribuiti alla Forza armata dei carabinieri nel bilancio del Ministero dell'interno sono trasmesse dal Capo di stato maggiore alla direzione centrale per i servizi di ragioneria del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per le attività di competenza che, nell'ambito delle direttive all'uopo impartite dal Ministro dell'interno, devono tener conto dei peculiari compiti della Forza armata in servizio di polizia previsti dalla presente legge.

4. Il Capo di stato maggiore dei carabinieri provvede, su delega rispettivamente dei Ministri della difesa e dell'interno, all'amministrazione diretta delle risorse dei capitoli relativi alla Forza armata dei carabinieri ed iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa, nonché di quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, limitatamente alle risorse da riservare esclusivamente alla Forza armata dei carabinieri. Talune com-

petenze possono essere delegate al Sottocapo di stato maggiore.

5. In caso di assenza o impedimento del Capo di stato maggiore, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 provvede il Sottocapo di stato maggiore, che può delegare talune competenze al segretario generale.

6. Per gli atti di competenza del Capo di stato maggiore dei carabinieri si applicano i limiti di cui al terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 17.

(Compiti militari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, sentito il consiglio centrale di rappresentanza dei carabinieri, uno o più decreti legislativi per provvedere, fermi restando il particolare *status* degli appartenenti alla Forza armata dei carabinieri ed il complesso degli altri compiti istituzionali, alla determinazione dei compiti di natura militare svolti dalla Forza armata, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione dell'impiego dei carabinieri nella difesa dello Stato, determinando comunque competenze, correlate alla peculiare natura ed assetto organizzativo della Forza armata, ai fini del concorso in materia di difesa del territorio con l'esaltazione delle funzioni di polizia militare, nonché per le predisposizioni e le operazioni di mobilitazione;

b) previsione dell'impiego, connesso con la particolare figura del carabiniere, operatore di giustizia e di sicurezza, di reparti di carabinieri nelle missioni internazionali per la tutela degli interessi nazionali all'estero o nel quadro della cooperazione internazionale;

c) definizione dei compiti di polizia militare della Forza armata e previsione, in tale ambito, dell'istituzione di un ispetto-

rato dei carabinieri, posto alle dipendenze della Forza armata dei carabinieri, per il comando ed il coordinamento delle unità operanti in via esclusiva nel settore e l'espletamento organico ed unitario dei compiti medesimi nell'ambito delle altre Forze armate;

d) fissazione, sentito il parere del consiglio della magistratura militare, delle norme di organizzazione delle attività svolte dai carabinieri quali ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria militare per gli uffici giudiziari militari.

ART. 18.

(Compiti di polizia e rapporti con le autorità di pubblica sicurezza).

1. Il Ministro dell'interno, ai sensi e per i fini di cui agli articoli 2 e 3, viene costantemente e direttamente informato dal Capo di stato maggiore dei carabinieri su tutto quanto concerne l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Il Capo di stato maggiore dei carabinieri fa parte degli organismi collegiali istituiti per coadiuvare il Ministro dell'interno nell'esercizio delle sue funzioni di alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di coordinamento dei compiti e delle attività delle Forze di polizia.

3. Il comandante regionale dei carabinieri:

a) tiene costantemente informato il presidente della giunta regionale ed il competente assessore su tutto quanto abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di legge che ne fissano le attribuzioni in materia;

b) mantiene diretti contatti con i competenti assessori regionali fornendo loro, in aderenza a specifiche norme di legge, tutte le notizie previste per l'espletamento delle loro funzioni per quanto attiene alle rispettive competenze, con esclusione, comunque, della materia relativa alla polizia giudiziaria.

4. Il comandante provinciale dei carabinieri:

a) tiene costantemente informato su tutto quanto abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica il prefetto, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di legge che ne fissano le attribuzioni in materia, con particolare riguardo alla funzione di coordinamento a livello provinciale delle Forze di polizia;

b) mantiene diretti contatti con i responsabili provinciali delle altre Forze di polizia, per il reciproco aggiornamento sulla situazione generale della provincia;

c) concorre, quale componente del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla definizione delle linee per il coordinamento, anche operativo, delle Forze di polizia, in materia di ordine e sicurezza pubblica;

d) è il responsabile unico dell'attività di polizia svolta dagli organi dipendenti nel territorio dell'intera provincia, con esclusione del capoluogo, ove ha sede e dove dispone soltanto delle forze necessarie per il comando delle unità dislocate in provincia e per il necessario coordinamento e raccordo con l'attività svolta dalla polizia di Stato nel capoluogo, nonché quelle che svolgono servizi di competenza esclusiva;

e) ai fini dell'espletamento dei servizi di ordine pubblico in provincia, con esclusione del capoluogo, pone a disposizione del questore le aliquote di carabinieri definite ai sensi della lettera *d)*.

5. Il comandante intermedio dei carabinieri:

a) tiene costantemente informato il questore per tutto quanto ha relazione con l'ordine pubblico;

b) mantiene contatti con i sindaci della giurisdizione, nell'ambito delle loro competenze quali autorità locali di pubblica sicurezza, escluso quanto riguarda la parte tecnica relativa ai servizi di polizia, di cui ha esclusiva competenza.

6. Il comandante di stazione dei carabinieri distaccata:

a) mantiene costanti contatti con i sindaci del territorio di giurisdizione, nel quadro dei compiti loro devoluti quali autorità locale di pubblica sicurezza;

b) è tempestivamente informato della presenza per servizio nel territorio di giurisdizione di altri organi di polizia o di Forze armate;

c) è tenuto costantemente informato, mediante conferenze quotidiane nel proprio ufficio, dai comandanti dei vigili urbani del territorio di giurisdizione di ogni fatto di interesse attinente alla polizia giudiziaria e di sicurezza.

ART. 19.

(Norme d'inquadramento per i generali di corpo d'armata).

1. Il Capo di stato maggiore ed il Sottocapo di stato maggiore, alla scadenza del mandato a termine, se ancora in servizio permanente, nonché i generali di corpo d'armata dei carabinieri, più anziani del Sottocapo di stato maggiore, eventualmente esclusi dalla nomina a tale ultima carica possono essere impiegati, in posizione non organica, negli incarichi indicati alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 9. Qualora non impiegati, sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, sino ai limiti di età per essi previsti.

ART. 20.

(Norme transitorie e finali).

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, sino a quando non saranno emanati i decreti legislativi da essa previsti continuano ad applicarsi, se compatibili, le disposizioni del regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni.

DDL13-4327
Lire 1000